



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 575 DEL 15/09/2026

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - INTEGRAZIONE DEL FONDO CON RISORSE VARIABILI - ANNO 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;

Richiamata integralmente la propria determina n. 279 del 29/04/2026 avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2026 – Applicazione CCNL 2022-2024" e preso atto che con la stessa si procedeva a costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno corrente a seguito della sottoscrizione del CCNL del 23/02/2026 rimandando a successivi atti:

- l'incremento della parte variabile del fondo con gli importi discrezionali introdotti dal nuovo CCNL;
- l'incremento della parte variabile del fondo con gli importi derivanti dai risparmi accertati a consuntivo dall'applicazione della disciplina dello straordinario (art. 79, c. 2, lett. d) e dalle risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80, comma 1, ultimo periodo);
- l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019 ai sensi del quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- la verifica del rispetto del limite di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Rilevato che con deliberazione della G.C. n. 151 del 23/07/2026 veniva disposto l'incremento della parte variabile del fondo degli importi di seguito specificati:

- incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (pari a euro 4.539,75) da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi destinati nel 2024 alle risorse del Fondo e allo stanziamento per le Elevate Qualificazioni e pari rispettivamente ad € 3.984,09 e euro 555,66 (art. 58 comma 2 CCNL 23.02.2026);

Ritenuto possibile procedere adesso con l'individuazione dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (Art. 79, comma 2, lettera d CCNL del 16/11/2022) e delle risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, avendo concluso tutte le liquidazioni relative al fondo dell'anno 2025;

Richiamate le istruzioni fornite dalla RGS nelle circolari del Conto Annuale secondo le quali, nel caso di impieghi in misura inferiore alle risorse, ai fini dell'incremento del Fondo dell'anno successivo è necessaria una formale ricognizione amministrativa, certificata dagli Organi di controllo, che asseveri l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti che risultano non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008 ecc.

Si individuano nell'allegato sub A) le somme derivanti dai risparmi del Fondo 2025 per € 8.553,40 e del Fondo per l'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 per € 2.616,42;

Preso atto:

- dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 ai sensi del quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

- del D.M. 17/03/2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. Pubbl.) ai sensi del quale è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

- della nota Prot. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

- che le unità in servizio nell'anno di riferimento calcolate come da indicazioni della RGS, risultano previsionalmente inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018 e che pertanto il fondo al momento non viene adeguato in aumento salvo verifica a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2026;

Preso atto:

- delle deliberazioni n. 26/SEZAUT/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, secondo le quali si ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione della dirigenza;
- delle circolari RGS, n. 18/2021 e n. 25/2022, a corredo del conto annuale, con le quali la stessa ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 dedicata;
- che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;
- della determina n. 280 del 29/04/2026 di “Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale – applicazione ccnl 2022 – 2024” e della determina n. 293 del 07/05/2026 di aggiornamento del trattamento economico del segretario generale;

Preso atto infine del parere Id 37607 e del successivo chiarimento (allegati alla presente sub B) con il quale l'Aran evidenzia:

- gli effetti del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026, sui differenziali stipendiali “storici” derivanti dalle posizioni economiche ante CCNL 16/11/2022;
- la conseguente necessità di ricalcolare i differenziali stipendiali riconosciuti dal 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b), del CCNL 16/11/2022 e corrispondere, dalla stessa data, le differenze maturate;
- che il maggior valore dei differenziali stipendiali ricalcolati deve essere posto a carico del Fondo risorse decentrate incrementando la voce di utilizzo ex art. 59, comma 1, del CCNL 23/02/2026, e computando altresì in entrata lo stesso maggior valore, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021 nel fondo parte stabile (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali);
- che la suddetta operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini della determinazione delle risorse disponibili del fondo da destinare alla contrattazione integrativa;

Dato atto che:

- il conteggio, effettuato prendendo in considerazione il personale di ruolo in servizio al 01/04/2023 e riproporzionando gli eventuali part time, evidenzia un valore pari ad euro 546,59 come dettagliato nell'allegato sub C) allegato alla presente in modalità riservata;
- detto importo incrementa il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, c. 1 lett. d) del CCNL 2019-2021 e sommato alla cifra già presente restituisce un valore complessivo pari ad euro 4.265,49;

- per gli anni 2024 e 2025 non si procede a riaprire i relativi fondi, considerando l'operazione risolta "figurativamente";

Riscontrato che per quanto sopra esposto, al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, si ritiene opportuno operare una decurtazione pari a euro 12.900,00 così come evidenziato nel prospetto allegato sub D);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Fondo degli straordinari, delle risorse decentrate e alla quantificazione delle risorse per le elevate qualificazioni in ottemperanza a quanto sopra riportato il tutto come da allegato sub E) dando atto che le risorse impegnate consentono di rispettare i vigenti limiti in tema di spesa del personale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2026/2028, nel quale sono state stanziato anche le risorse per la contrattazione decentrata;

Preso atto che la destinazione delle voci del fondo è regolata dal CCNL del 16/11/2022 e dal contratto collettivo integrativo dell'ente per il triennio 2023/2025 siglato in data 22/12/2023 integrato con quanto previsto nel CCI stralcio (siglato in data 14.11.2025) si procede alla destinazione delle voci del fondo come da allegato sub F) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale dando atto del rispetto del riparto delle risorse stabili come individuato all'art. 5 commi 4 e 5 ;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di richiamare la propria determina 279 del 29/04/2026 e di confermarne integralmente il contenuto che viene integrato con il presente atto per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riapprovate;
3. di dare atto che a seguito di ricognizione amministrativa le somme derivanti dai risparmi del Fondo Risorse decentrate 2025 sono pari ad € 8.553,40 e quelle del Fondo straordinari 2025 pari ad € 2.616,42 come da prospetto allegato sub A);
4. di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 con le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, secondo il prospetto allegato alla presente determinazione allegato sub E) a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di costituire il fondo per il lavoro straordinario 2026 di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999 nella misura di € 19.063,95 e di approvare la sua integrazione per la quota relativa alle

“Elezioni a rimborso” come risultante dalla determina n. 52/2026 e dettagliato nell'allegato sub E);

6. di destinare agli incarichi di elevata qualificazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 16.11.2022, dall'art. 2 del CCI stralcio del 14.11.2025 e dagli incrementi disposti con GC n. 151/2026, l'importo di € 69.092,46 (allegato sub E);

7. di procedere alla decurtazione di € 12.900,00 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come evidenziato dall'allegato sub D);

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 non risulta necessario adeguare il limite 2016 poiché le unità in servizio nell'anno di riferimento calcolate come da indicazioni della RGS nota Prot. 179877/2020, risultano previsionalmente inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018;

9. di destinare, in via previsionale, le risorse di cui al punto 4, in base ai contenuti del contratto decentrato per il triennio 2023/2025 firmato in data 22.12.2023 integrato con quanto previsto nel CCI stralcio (siglato in data 14.11.2025) e secondo il prospetto allegato alla presente determinazione (allegato sub F);

10. di attestare che il finanziamento relativo ai punti 4, 5 e 6 trova la relativa copertura finanziaria nei capitoli del bilancio 2026 e di prendere i conseguenti impegni secondo il prospetto allegato alla presente determinazione (allegato sub G) a formarne parte integrante sostanziale;

11. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

12. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ANNO 2025	Destinazione importi sui criteri dettati dal CDI	Effettivo utilizzo a consuntivo (a lordo della malattia)	RISPARMI PER MALATTIA FINO A 10 GIORNI (ART. 71 I D.L. N. 112/2008)	Economie riportabili sull'anno successivo
Differenziali progr economiche storiche	€ 108.497,76	€ 108.497,76		€ -
Differenza Assorbibile nella successiva progressione	€ 689,01	€ 689,01		€ -
Differenziali nuove progressioni (con decorrenza nell'anno di riferimento)	€ 14.085,76	€ 14.085,76		€ -
Comparto a carico fondo	€ 40.707,27	€ 40.707,27	€ 347,85	€ -
Personale asilo nido	€ 5.893,45	€ 5.893,45	€ 66,81	€ -
Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000	€ 53.000,00	€ 50.546,72		€ 2.453,28
Indennità di servizio esterno	€ 2.500,00	€ 2.056,00		€ 444,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 12.700,00	€ 11.185,00		€ 1.515,00
Compensi per specifiche responsabilità	€ 37.400,00	€ 34.456,42	€ 185,58	€ 2.943,54
Indennità di funzione	€ 3.800,00	€ 3.200,00	€ 3,85	€ 600,00
WELFARE	€ 42.730,00	€ 42.730,00		€ -
Performance*	€ 88.360,14	€ 87.191,00		€ 597,58
Censimento permanente della popolazione	€ 2.014,81	€ 2.014,81		€ -
Specifiche disposizioni - RECUPERO IMU	€ 12.638,19	€ 12.638,19		€ -
Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 1.878,95	€ 1.878,95		€ -
TOTALE DESTINAZIONE DELLE RISORSE	€ 426.895,34	€ 417.770,34	€ 604,09	€ 8.553,40

*le economie complessive sono pari a € 1.169,50 ma viene riportata sul fondo dell'anno successivo solo la quota finanziata da risorse stabili come individuata con determinazione n. 404 del 18/06/2026; la restante quota pari a € 571,92 finanziata da risorse variabili diventa economia di bilancio e torna nella disponibilità dell'ente.

TOTALE RISPARMI AFFERENTI IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2025	
RIDUZIONE MALATTIA IND. COMPARTO	€ 347,85
RIDUZIONE TEMPO POTENZIATO	€ 45,06
RIDUZIONE INDENNITA EDUCATRICI	€ 21,75
RIDUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE	€ 3,85
RID. MAL. Indennità specifiche responsabilità art. 17 comma 2 lett. f) e (i	€ 185,58
	€ 604,09

FONDO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2025			
COSTITUZIONE DEL FONDO	IMPORTO	QUOTE LIQUIDATE	RISPARMI ACCERTATI
ART. 14 C. 1 CCNL 01/04/1999	€ 19.063,95	€ 16.447,53	€ 2.616,42
			€ -
TOTALE	€ 19.063,95	€ 16.447,53	€ 2.616,42

Riscontro dei residui in contabilità

PER IL FONDO

In cfa i residui del FONDO si trovano ai
cap 315 e 316 imp. Viola (competenza da esigibilità)

Residuo	Impegni
2.453,28 €	188/2026
444,00 €	189/2026+204/2026
1.515,00 €	190/2026+205/2026
3.543,54 €	191/2026
597,58 €	192/2026
8.553,40 €	

Copertura contributi

Cap. 315/5
imp. 200/2026
3.018,60 €

Copertura irap

Cap. 350/1
imp. 229/2026

Copertura contributi e irap

PER LO STRAORDINARIO

In cfa i residui dello straordinario si trovano
sui cap 319 e 320/1 imp. Viola (competenza da esigibilità)

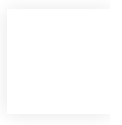
Residuo	Impegni
€ 2.537,89	219/2026
€ 78,53	223/2026
€ 2.616,42	

Cap. 319/5
imp. 221/2026
€ 598,57
imp. 230/2026
625,18 €



Agenzia per la
Rappresentanza
Negoziale delle
Pubbliche
Amministrazioni

Seguici
su:



Home

/ A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l'IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato?

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l'IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato?

Id: 37607

Come noto ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL

16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo:

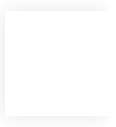
- per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021.

L'IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale muta retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti.

Conseguentemente, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va riconosciuta con la medesima decorrenza.

Si chiarisce con un esempio:

- il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021 di un ex C5 era stato calcolato, in vigore dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione);
- con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati dal CCNL 2022-2024 - che riconosce ad un ex C5, con effetto retroattivo, per l'anno 2023, un incremento di 10 euro/mese, pari all'IVC già erogata - tale differenziale stipendiale iniziale va ricalcolato in euro 217,50 mensili;
- si noti che la differenza tra i due valori è esattamente pari alla differenza tra l'IVC di un C5 (euro 10,00/mese) e l'IVC di un C1 (euro 8,91/mese).



È il caso di precisare che il maggior valore del differenziale stipendiale ricalcolato – come sopra illustrato – è posto a carico del Fondo risorse decentrate, ma computando in entrata dello stesso Fondo, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, lo stesso maggior valore. L'operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini dell'assorbimento di risorse dal Fondo risorse decentrate.

 [Condividi](#)

 [Stampa](#)

 [Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni locali

Argomento

Effetti Degli Incrementi Della Retribuzione

Indennità Di Vacanza Contrattuale

Stipendio Tabellare

Data pubblicazione

30 Giugno 2026

Lascia un feedback

Seguici su:

CONTATTI

Dove siamo:

Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA

Codice fiscale / P. IVA: 97104250580

Contatto telefonico: 06.324831

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

[Amministrazione Trasparente](#)

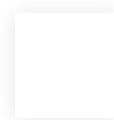
[Privacy](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

[Banca Dati Contratti Integrativi](#)

[Accedi all'area personale](#)

[Calendario](#)



Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Comune di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e p.c. **Ragioneria Generale dello Stato**
IGOP – Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi
del Lavoro Pubblico - Ufficio competente per il
trattamento economico del personale degli enti
locali

PEC: rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Risposta a nota prot. n. 10009 del 16.07.2026 (prot. Entrata Aran n. 6152 del 17.07.2026)

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'orientamento applicativo ARAN Id: 37607 del 30 giugno 2026 – Effetti degli incrementi contrattuali sul differenziale stipendiale iniziale (CCNL Funzioni Locali).

In risposta alla vostra nota in oggetto, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, rispetto a quanto già indicato nell'orientamento applicativo Id. 37607.

Come indicato dall'art.56 comma 1 del CCNL 2022-2024, l'incremento riconosciuto sugli stipendi tabellari per l'anno 2022 e per l'anno 2023 coincide con l'IVC già erogata e non determina alcuna corresponsione di arretrati.

Nel caso particolare del comparto Funzioni locali assume tuttavia rilievo l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale a decorrere dal 1° aprile 2023, che ha avuto i seguenti effetti:

- 1) superamento degli stipendi previsti in corrispondenza di ciascuna delle ex posizioni economiche;
- 2) conseguente ristrutturazione della busta paga, con attribuzione di uno stipendio tabellare unico di area (determinato in base agli stipendi tabellari delle precedenti posizioni iniziali di ciascuna categoria) e di un differenziale stipendiale "iniziale" nel quale sono confluiti gli importi corrispondenti alle posizioni economiche in godimento.

Dal 1° aprile 2023, venendo meno le ex posizioni economiche, si deve far riferimento alle nuove aree; quindi, ad esempio, l'ex c5 si trasforma in Istruttore con stipendio tabellare corrispondente alla

posizione iniziale dell'ex categoria C e differenziale stipendiale iniziale pari alle posizioni economiche maturate.

Per effetto del nuovo CCNL 2022-2024, gli incrementi stipendiali dallo stesso riconosciuti con decorrenza retroattiva, corrispondenti all'IVC già erogata, subiscono anch'essi, a posteriori, una ristrutturazione analoga a quella già operata sullo stipendio tabellare a decorrere dal 1° aprile. Quindi: fermo restando l'importo già erogato e fermo restando che non vanno riconosciuti arretrati per gli anni 2022 e 2023, dal 1° aprile 2023 l'importo già erogato dell'IVC di un ex C5 (euro 10) si divide in due componenti: euro 8,91 (pari all'IVC di un ex C1) va considerata incremento dello stipendio tabellare; euro 1,09 (differenza tra l'IVC di un ex C5 e l'IVC di un ex C1) va considerata incremento del differenziale stipendiale "iniziale".

Come già chiarito nell'orientamento applicativo Id. 37607, questo incremento a posteriori del differenziale stipendiale iniziale con decorrenza 01.04.2023 non determina un maggior assorbimento di risorse dal Fondo, poiché il Fondo ha accolto, in entrata, le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, con le decorrenze indicate da tale clausola contrattuale

L'ex c5 avrà, quindi, un aumento del suo differenziale stipendiale iniziale, a decorrere dal 1° aprile 2023, di euro 1,09 al mese, rispetto a quanto precedentemente calcolato. Questo aumento non determina la corresponsione di arretrati sul 2023. Dal 1° gennaio 2024, invece, va riconosciuto 1,09 euro mese in più rispetto a quanto già corrisposto.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)

VIA G.B. MORGAGNI, 30/E
00161 ROMA
TEL +39 06 32483 1
PEC protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: Lealini Valentina

Data della Firma: 11/08/2026 17:47:27

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.

Valido dal 27/05/2026 al 08/04/2028

Num Serie: 6FCDEA0AB523903D6A29CF07A7BFD172

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2026	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	317.073,36		473.261,68	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	86.932,24		113.930,72	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	52.911,43		69.092,46	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	- 29.613,21			
TOTALE LORDO		427.303,82		656.284,86
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	21.882,48		211.177,08	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			26.998,48	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DELLE EQ PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			1.181,03	
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 21.882,48		- 239.356,59
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		8.985,00	11.724,72	
VOCI ESCLUSE DAL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)			- 1.407,44	10.317,28
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE				-
FONDO STRAORDINARIO		19.063,95	19.063,95	
straordinario a rimborso			-	19.063,95
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		433.470,29		446.309,49
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019		-		
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		433.470,29		
DECURTAZIONE DA OPERARE				12.900,00

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026 (ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022)

RISORSE STABILI

	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:	
Art. 79, comma 1, let. a) del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018;	
	SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018	
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 , esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	€ 271.141,40
ARTICOLO 67, C. 2, LETTERA a)	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 7.321,60
ARTICOLO 67, C. 2, LETTERA b)	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime , di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 3.248,70
ARTICOLO 67, C. 2, LETTERA c)	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 7.636,33
Art. 79, comma 1, let. b), del CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;	€ 7.436,00
Art. 79, comma 1, let. c), del CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
Art. 79, comma 1, let. d), del CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	€ 4.265,49
Art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022	1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.	€ 42.659,31
Art. 58, c. 1, del CCNL 23.02.2026	A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021	€ 2.888,93
Art. 14 comma 1 bis DL 25/2025	Possibilità di incremento fino a un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali	€ 80.000,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 426.597,75

RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 2, del CCNL 16.11.2022	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:	
Art. 79, comma 2, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 2105.2018	
	SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018	
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA a)	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -
ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA b)	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ELLA SPESA	€ -
ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA c)	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: incentivi funzioni tecniche; compensi istat; incentivi imu/tari; indennità di ordine pubblico	€ 38.100,00

ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA d)	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€	161,58
ARTICOLO 67 C. 3 LETTERA f)	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€	-
ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA g)	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€	-
ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA j) e C. 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€	-
ARTICOLO 67, C. 3, LETTERA k)	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€	-
Art. 79, comma 2, let. b), del CCNL 16.11.2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	€	27.758,49
Art. 79, comma 2, let. c), del CCNL 16.11.2022	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;		
Art. 79, comma 2, let. d), del CCNL 16.11.2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (residui da compensi per lavoro straordinario);	€	2.616,42
Art. 80, comma 1, ultimo periodo del CCNL 16.11.2022	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	€	8.553,40
Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022	Incremento art. 79 comma 3 (0,22% ms 2018=4.950,66) quota assegnata al Fondo 4.325,29	€	4.325,29
Art. 58, c. 1, del CCNL 23.02.2026	Incremento annuo lordo pari al 0,14% MS anno 2021. QUOTE UNA TANTUM anni 2024 e 2025	€	5.777,86
Art. 58, c. 2, del CCNL 23.02.2026	Incremento annuo lordo pari al 0,22% ms anno 2021 =4.539,75) quota da assegnare al Fondo 3.984,09	€	3.984,09
TOTALE RISORSE VARIABILI		€	91.277,13
TOTALE RISORSE DECENTRATE		€	517.874,88
DI CUI NON SOGGETTE AL LIMITE		€	211.177,08
DI CUI SOGGETTE AL LIMITE		€	306.697,80

DECURTAZIONI

RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI: trattamento economico del personale trasferito alla Società della Salute (ART. 6BIS Dlgs 165/2001)	-€ 20.525,05
ART. 7 C. 4 LETT. U: RIDUZIONE AL FINE DELL'INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI AL'ART 17 C. 6	-€ 15.000,00
Riduzione stabile del Fondo calcolata convenzionalmente sui dipendenti delle varie Aree in servizio al 01/01/2026 per conglobamento quota comparto	-€ 9.088,16
TOTALE DECURTAZIONI	-€ 44.613,21

TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 473.261,68
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	€ 12.900,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 460.361,68

FONDO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2026

COSTITUZIONE DEL FONDO	IMPORTO
ART. 14 C. 1 CCNL 01/04/1999	€ 19.063,95
Straordinario elettorale - integrazione fondo ai sensi art 14 c. 2 e art. 39 c. 1 - DET. 52/2026	€ 11.184,50
TOTALE	€ 30.248,45

RISORSE DESTINATE AGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2026

Incarichi di Elevata qualificazione	€ 52.911,43
ART. 7 C. 4 LETT. U: INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 17 C. 6 A SEGUITO DI RIDUZIONE DEL FONDO	€ 15.000,00
Incremento art. 79 c. 3 CCNL 2022 (0,22% ms 2018=4.950,66) quota assegnata x anno 2026 agli incarichi di Elevata qualificazione - NON SOGGETTO AL LIMITE	€ 625,37
Incremento art. 58 c. 1 CCNL 2026 (0,22% ms 2021=4.539,75) quota assegnata x anno 2026 agli incarichi di Elevata qualificazione - NON SOGGETTO AL LIMITE	€ 555,66
TOTALE	€ 69.092,46

DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2026

TOTALE COSTITUZIONE FONDO 2026	€ 460.361,67
di cui <i>RISORSE STABILI</i>	€ 381.984,54

UTILIZZO INDISPONIBILE	
DESTINAZIONI STORICHE E VINCOLATE - art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022	
Differenziale ex Categoria/ ex Progressione	€ 118.440,00
Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004)	€ 31.500,00
Incremento indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000) - tempo potenziato 10 mesi	€ 3.098,50
Incremento indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	€ 1.704,60
TOTALE VOCI INDISPONIBILI	€ 154.743,10

AVANZO RISORSE STABILI AL NETTO DELLE VOCI INDISPONIBILI	€ 227.241,44
---	---------------------

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - ART 80 C. 2	
Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000	€ 70.000,00
Indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 CCNL 16/11/2022	€ 2.500,00
Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis CCNL 16/11/2022	€ 12.500,00
Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 CCNL 16/11/2022 e Indennità di funzione di cui all'art. 97 CCNL 16/11/2022	€ 40.000,00
Differenziali nuove progressioni (con decorrenza nell'anno di riferimento)	€ 14.100,00
k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, c. 2	€ 45.000,00
Premi correlati alla performance individuale - almeno il 30% delle risorse variabili	€ 41.709,29
Premi correlati alla performance organizzativa	€ 41.709,29
TOTALE UTILIZZO CCI	€ 267.518,57

Performance finanziata con RISORSE STABILI	€ 43.141,44
Performance finanziata con RISORSE VARIABILI	€ 40.277,13

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - specifiche disposizioni di legge (stesso importo della costituzione)	
TOTALE UTILIZZI RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	€ 38.100,00
TOTALE UTILIZZO CCI 2023-2025	€ 305.618,57
TOTALE UTILIZZO FONDO	€ 460.361,67

COPERTURA FINANZIARIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART 80 C. 1 e 2	capitolo bilancio	importo	impegno	capitolo bilancio	importo	impegno
	RUOLO			TEMPO DETERMINATO		
Progressioni orizzontali storiche	315/1	€ 132.540,00	322/2026	316/1	€ -	
Comparto	315/1	€ 29.400,00	323/2026	316/1	€ 2.100,00	348/2026
Indennità asilo nido	315/1	€ 4.803,10	324/2026	316/1	€ -	
Turno, reperibilità e maggiorazioni festive -	315/1	€ 50.401,81	325/2026	316/1	€ 13.200,00	349/2026
Servizio esterno	315/1	€ 2.000,00	326/2026	316/1	€ 500,00	350/2026
Indennità per specifiche condizioni di lavoro	315/1	€ 9.900,00	327/2026	316/1	€ 2.600,00	352/2026
Compensi per specifiche responsabilità	315/1	€ 40.000,00	332/2026	316/1	€ -	
Performance	315/1	€ 72.148,75	335/2026	316/1	€ 100,00	354/2026
Performance finanziate con i residui anni precedenti	economie su fpv	€ 11.169,82				
Incentivi funzioni tecniche	315/2	€ 20.000,00		316/2	€ -	
Incentivi per ICI IMU	315/3	€ 15.000,00	344/2026	316/3	€ -	
Compensi Istat	308/1	€ 3.100,00	265/2026	304/1	€ -	
Spese per iniziative in materia di welfare aziendale	314/1	€ 45.000,00	836/2026			
FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	315/5	€ 88.564,32	337/2026	316/5	€ 4.699,24	357/2026
INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI	315/6	€ 4.760,00		316/6		
INCENTIVI IMU - CONTRIBUTI	315/7	€ 3.570,00	345/2026	316/7	€ -	
CENSIMENTO PERMANENTE - CONTRIBUTI	308/5	€ 736,50	266/2026			
FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	350/1	€ 30.573,96	346/2026	unico impegno		
INCENTIVI PROGETTAZIONE E IMU - IRAP	350/2	€ 2.975,00		unico impegno		
CENSIMENTO PERMANENTE - IRAP	309/0	€ 263,50	267/2026	unico impegno		

FONDO STRAORDINARI	capitolo bilancio	importo	impegno
FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE	319/1	€ 18.000,00	361/2026
FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI	319/5	€ 4.284,00	362/2026
FONDO STRAORDINARI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE	320/1	€ 1.063,95	363/2026
FONDO STRAORDINARI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI	320/5	€ 270,35	364/2026
IRAP STRAORDINARI	350/1	€ 1.620,44	365/2026

RISORSE DESTINATE AGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	capitolo bilancio	importo	impegno
ELEVATE QUALIFICAZIONI - RETRIBUZIONE	321/1	€ 69.092,46	366/2026
ELEVATE QUALIFICAZIONI - CONTRIBUTI	321/5	€ 18.433,87	367/2026
IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE	350/4	€ 5.872,86	368/2026



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 575 del 15/09/2026

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - INTEGRAZIONE DEL FONDO CON RISORSE VARIABILI - ANNO 2026 .

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

15/09/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)